

## **LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 12**

### **Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale**

(b.u. 26 luglio 2016, n. 30, suppl. n. 6)

#### INDICE

*Art. 1 - Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

*Art. 2 - Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 3 - Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 7 - Inserimento dell'articolo 14 sexies 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 8 - Inserimento dell'articolo 14 sexies 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 9 - Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 11 - Integrazioni dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 12 - Inserimento dell'articolo 14 novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 13 - Abrogazioni*

*Art. 14 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

*Art. 15 - Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10  
(legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:  
"Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo".

Art. 2

*Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. La rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14.1  
*Agricoltura sociale*

1. La Provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi.

2. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività previste dagli articoli 14 bis e 14 ter esercitate dai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
- b) cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)."

Art. 4

*Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dall'articolo 3, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 14.1, comma 2,";
- b) le parole: ", in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile" sono soppresse.

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "attività di fattoria didattica" sono inserite le seguenti: "sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile e".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"4 bis. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso didattico"."

Art. 5

*Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. L'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 ter  
*Fattoria sociale*

1. Per fattoria sociale si intendono le attività svolte dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda dirette a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e comunque dei soggetti individuati dall'articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
- b) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- c) prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;
- d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'articolo 3, comma 6 bis, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).

2. Le attività previste dal comma 1, lettere b), c) e d), sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere realizzate dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, se autorizzati o accreditati ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia. Per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dalle norme provinciali vigenti in materia.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione di una SCIA al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, autorizzate o accreditate se questo è richiesto dalle norme provinciali vigenti in materia. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. La fattoria sociale può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso sociale".

6. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

## Art. 6

### *Modificazioni dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dell'impresa agricola" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2,";
- b) le parole: "in cui ha sede l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "in cui ha sede l'azienda agricola".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione

delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 14 ter possono essere utilizzati locali e strutture esistenti, a disposizione dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi. Questi locali e strutture possono essere sottoposti agli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime. Per quanto non diversamente previsto da questo comma si applica la disciplina provinciale in materia urbanistica ed edilizia."

#### Art. 7

##### *Inserimento dell'articolo 14 sexies 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 1

*Elenco delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali*

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco provinciale delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali, distinto per sezioni. All'elenco sono iscritti i soggetti che hanno presentato la SCIA per l'esercizio della fattoria didattica e della fattoria sociale. L'elenco è reso pubblico nel sito internet istituzionale della Provincia anche in modalità open data."

#### Art. 8

##### *Inserimento dell'articolo 14 sexies 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 sexies 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 2

*Misure di sostegno*

1. La Provincia promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale e, in particolare:

- a) prevede criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle norme vigenti, di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e sensibilizza gli enti locali per favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di loro proprietà;
- b) adotta misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Provincia, da enti strumentali della Provincia e dagli enti locali, prevedendo che l'utilizzo di tali prodotti attribuisca pesi o punteggi aggiuntivi negli appalti pubblici relativi a servizi o a forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, anche in aggiunta ai criteri previsti dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori

pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012);

- c) prevede che alle fattorie sociali siano attribuiti punteggi aggiuntivi nell'ambito delle graduatorie relative alla concessione di contributi provinciali;
- d) organizza interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale."

#### Art. 9

##### *Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 3  
*Logo dell'agricoltura sociale*

1. I soggetti che hanno presentato la SCIA ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo dedicato all'agricoltura sociale. La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta."

#### Art. 10

##### *Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e" sono sostituite dalle seguenti: "il logo dell'agricoltura sociale, le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e le relative denominazioni riservate nonché".

2. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "perdita dei requisiti" sono inserite le seguenti: "o dei presupposti".

#### Art. 11

##### *Integrazioni dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: "ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

2. Nel comma 2 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "Il regolamento di esecuzione può prevedere" sono inserite le seguenti: "eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 141 del 2015 e".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: ", compreso il titolo necessario per lo svolgimento o l'affidamento delle attività previste dall'articolo 14 ter, comma 1, lettere b), c) e d)".

#### Art. 12

##### *Inserimento dell'articolo 14 novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 octies, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo

2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 novies  
*Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questo capo si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis."

Art. 13  
*Abrogazioni*

1. L'articolo 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e gli articoli 9 e 13 della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), sono abrogati.

Art. 14  
*Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4  
(legge provinciale sugli asili nido 2002)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente:

"6 bis. Il nido d'infanzia inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido."

Art. 15  
*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

## NOTE ESPLICATIVE

### Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: [http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche\\_dati/codice\\_provinciale/clex\\_ricerca\\_per\\_campi.it.asp](http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp)).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

#### Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 - e cioè della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Disciplina dell'agriturismo, ~~delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali,~~ **dell'agricoltura sociale**, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo"

#### Nota all'articolo 2

- La rubrica del capo II bis della provinciale sull'agriturismo 2001 come modificata dall'articolo qui annotato, dispone:

"Capo II bis

~~Disposizioni in materia di fattorie didattiche e di fattorie sociali~~ **Disposizioni in materia di agricoltura sociale**"

#### Nota all'articolo 3

- L'articolo 2135 del codice civile dispone:

"Articolo 2135

*Imprenditore agricolo*

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

- L'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, dispone:

"Art. 2

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente

articolo, dirette a realizzare:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale."

#### **Nota all'articolo 4**

- L'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14 bis  
*Fattoria didattica*

1. Per fattoria didattica si intendono le attività educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, svolte dai soggetti individuati ~~dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 14.1, comma 2,~~ mediante l'utilizzazione della propria azienda, ~~in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.~~ **(soppresse)**

2. Le attività di fattoria didattica **sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile** e sono volte a favorire:

- a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
- b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;
- c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria didattica devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria didattica, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

**4 bis. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso didattico".**

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria didattica nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

- Per l'articolo 2135 del codice si veda la nota all'articolo 3.

#### **Nota all'articolo 5**

- L'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dispone:

#### "Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

*omissis*

3) «lavoratore con disabilità»:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
  - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- 4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  - d) aver superato i 50 anni di età;
  - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

*omissis*"

- L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, dispone:

#### "Art. 4 *Persone svantaggiate*

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato."

- Per l'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 si veda la nota all'articolo 14.

- Per l'articolo 2135 del codice civile si veda la nota all'articolo 3.

#### **Nota all'articolo 6**

- L'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14 sexies

*Locali e strutture destinate alle attività di fattorie didattiche e di fattorie sociali*

1. Per l'esercizio delle attività previste da questo capo possono essere utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), locali e strutture a disposizione ~~dell'impresa agricola~~ **dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2**, collocati nel territorio del comune ~~in cui ha sede l'impresa~~ **in cui ha sede l'azienda agricola** o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione.

**1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 14 ter possono essere utilizzati locali e strutture esistenti, a disposizione dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi. Questi locali e strutture possono essere sottoposti agli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime. Per quanto non diversamente previsto da questo comma si applica la disciplina provinciale in materia urbanistica ed edilizia."**

- Gli articoli 112 e 77 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 - e cioè della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio) - dispongono:

"Art. 112

*Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura*

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture,

secondo quanto previsto dal PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole.

2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

3. Nelle aree destinate all'agricoltura dal PRG, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di un altro comune. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico le aree a pascolo possono essere utilizzate per il calcolo della densità fondiaria. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.

4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.

5. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici aziendali e di quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2, è inserito in un apposito registro comunale ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, con riferimento alle particelle edificiali e alle eventuali porzioni materiali oggetto del titolo edilizio. Nel registro sono inserite le aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi del comma 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola od oggetto del vincolo. Il vincolo decade a seguito della trasformazione urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi ammessi dalle norme di attuazione del PUP. A seguito della decadenza del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale.

6. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di attuazione del PUP relative alle aree agricole, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente, ed è subordinata, inoltre, alla reversibilità dell'intervento e al ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola.

7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e i rifugi per gli animali d'affezione e gli altri ricoveri di animali in genere, non destinati all'esercizio dell'attività agricola.

8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, è subordinato:

- a) alla redazione di un progetto unitario che preveda, contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per consentire la coltivazione delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, comma 1;
- b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

9. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

10. Nel caso di opere pubbliche o d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 8 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27.

11. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall'articolo 77, comma 2, e degli interventi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai PRG.

#### Art. 77

##### *Definizione delle categorie d'intervento*

1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici sono così definite:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso;
- c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché di eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di risanamento conservativo: quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso con o senza opere. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti alla demolizione, anche parziale, dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume originario e anche su diverso sedime. Nel caso di ricostruzione su diverso sedime è assicurato il rispetto della destinazione di zona, della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati. Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, previsti da questa legge o consentiti dal PRG nel limite del 20 per cento del volume originario; dove è ammesso il cambio della destinazione d'uso esso è riferito alla superficie utile lorda originaria;
- f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico;
- g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono da considerarsi tali:
  - 1) la costruzione di nuovi volumi edilizi fuori terra o interrati;
  - 2) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti, quando sono utilizzati indici urbanistici che determinano un volume superiore a quello originario;
  - 3) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti su diverso sedime e con ampliamenti del volume originario superiore al 20 per cento;

- 4) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato;
- h) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da a) ad e), si configurano come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
3. Sono considerate categorie d'intervento ai sensi di quest'articolo, inoltre:
- a) le opere di bonifica agraria, e cioè interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni;
- b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioè il recupero delle condizioni morfologiche e culturali dell'attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neocolonizzazione.
4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi di restauro."

#### **Nota all'articolo 10**

- L'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14 septies  
*Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.
2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.
3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
- c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico ~~le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale"~~ e **il logo dell'agricoltura sociale, le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e le relative denominazioni riservate nonché** termini attributivi derivati;
- d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola;
- e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti **o dei presupposti** previsti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale;
- b) esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.
5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo."

#### **Nota all'articolo 11**

- L'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14 octies  
*Disciplina di attuazione*

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare:

- a) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
- b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati alle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
- c) le modalità per l'accertamento del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività disciplinate da questo capo **ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.**

2. Il regolamento di esecuzione può prevedere **eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 141 del 2015** e disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva i modelli delle SCIA previste da questo capo e definisce la documentazione da allegare alle SCIA, **compreso il titolo necessario per lo svolgimento o l'affidamento delle attività previste dall'articolo 14 ter, comma 1, lettere b), c) e d).**"

- Per l'articolo 2135 del codice civile si veda la nota all'articolo 3.

#### **Nota all'articolo 14**

- L'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 - e cioè della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

#### *"Art. 3 Nido d'infanzia*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l'accesso al servizio da parte delle famiglie stesse.

2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

3. Il nido d'infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.

4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini.

5. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi.

6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.

**6 bis. Il nido d'infanzia inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido."**

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 20 ottobre 2014, n. 50, d'iniziativa dei consiglieri Alessio Manica, Lucia Maestri (Partito democratico del Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Chiara Avanzo (Partito autonomista trentino tirolese), Luca Zeni, Mattia Civico e Violetta Plotegher (Partito democratico del Trentino), concernente "Norme in materia di agricoltura sociale".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 29 ottobre 2014.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo dal titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale" espresso il 16 giugno 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 14 luglio 2016.